


**ISTITUTO STATALE “E. Montale”  
PONTEDERA (Pi)**

*LICEO LINGUISTICO - LICEO SCIENZE UMANE  
LICEO ECONOMICO SOCIALE*

**DISCIPLINA DEGLI STUDENTI**

DPR 24.06.98, N.249

*REGOLAMENTO DI DISCIPLINA*



# DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

## Art.1 (Doveri)

1. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola<sup>1</sup>.
2. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e in modo rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'istituzione.
3. Lo studente usa un atteggiamento adeguato e linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive.
4. Lo studente tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio<sup>2</sup>.
5. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento leale, serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti, dei compagni e di tutto il personale della scuola<sup>3</sup>.
6. Lo studente rispetta e collabora a far rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; contribuisce a mantenerlo pulito e salubre<sup>4</sup>.
7. Lo studente<sup>5</sup> risarcisce i danni, di cui è responsabile, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
8. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza<sup>6</sup>.
9. Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.
10. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
11. Lo studente in caso di discordie si appella al Consiglio di classe allargato ai soggetti interessati.

1

"Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio" (DPR, ART.3, COMMA 1).

2

E' vietato l'uso del cellulare in orario di lezione.

3

"Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi". (DPR, ART.3, COMMA 2).

"Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1". (DPR, art.3, comma 3).

4

"Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola". (DPR, art.3, comma 6).

5

Il risarcimento del danno è un dovere non una sanzione. Solo nel caso che il danno sia stato causato volontariamente si applica il codice disciplinare.

6

"Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti". (DPR, art.3, comma 4).

## **Art.2** *(codice disciplinare)*

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano a principi di gradualità, proporzionalità<sup>7</sup> e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica<sup>8</sup>.
2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno<sup>9</sup>. La riparazione non estingue la mancanza.
3. La responsabilità disciplinare è personale<sup>10</sup>. La sanzione può essere resa pubblica<sup>11</sup>.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità<sup>12</sup>. Nessuna sanzione può influenzare il profitto<sup>13</sup>.
5. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato<sup>14</sup>.
6. L'allontanamento dalle lezioni, salvo in caso di recidiva, può prevedere anche l'obbligo di frequenza<sup>15</sup>; la decisione spetta allo stesso organo che ha proposto la sanzione.

7

"Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola". (DPR, art.3, comma 5).

*Ad esempio*

- a) *intenzionalità nel comportamento, grado di negligenza, imprudenza*
- b) *rilevanza dei doveri violati*
- c) *grado del danno e del pericolo causato*
- d) *sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione;*
- e) *al concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra di loro.*

8

"I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica" (DPR, art.44, comma 2). Il comma riproduce i criteri generali di tutti i codici disciplinari.

9

"Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica" (DPR, art.4, comma 5).

10

"La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima inviato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto". (DPR, art.4, comma 4).

11

Questo è un principio non contenuto nel DPR, ma risponde alla necessità di dare trasparenza all'azione sanzionatoria, che non può essere garantita dalla riservatezza dato che la violazione ai doveri si configura come una lesione delle regole della comunità scolastica.

12

"In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. (DPR, art.4, comma 4)

13

E' una novità rispetto al regime precedente.

14

E' un errore pensare che l'applicazione della legge penale debba essere "sospesa" all'interno della scuola, come se essa godesse del privilegio dell'extraterritorialità.

15

In questo caso si utilizza lo strumento della "condizionale", che rappresenta una specie di temporanea sospensione della pena. Anche in questo caso però il reato non si estingue.

7. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso di un massimo dei dodici mesi precedenti. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazioni dei doveri<sup>16</sup>.
8. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni<sup>17</sup>:
- a) Richiamo scritto per condotta non conforme ai principi di correttezza, lealtà e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, il disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità e lealtà, atteggiamento inadeguato<sup>18</sup>.
  - b) Richiamo scritto (in presenza di casi gravi o reiterati allontanamento dalla scuola da uno a tre giorni) per scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità e lealtà, violazioni non gravi delle norme di sicurezza (norme in cui la scuola istruisce adeguatamente gli studenti), atteggiamento e abbigliamento indecente, assenza ripetuta ingiustificata ed arbitraria, turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario (infrazioni al divieto di fumare)
  - c) Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, gravi ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti di apprezzabile valore di proprietà della scuola o di altri; molestie continuate nei confronti di altri, violazioni gravi delle norme di sicurezza.
  - d) Allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale.
  - e) Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome<sup>19</sup>.
  - f) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni, comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo per l'incolumità delle persone<sup>20</sup>.
9. L'organo competente può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quella prevista nel comma 8, lett f) del presente articolo, con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.

<sup>16</sup>

L'aggravante della recidiva deve trovare un limite, che va fissato con precisione. La recidiva si applica in modo generico, anche per reiterazione della medesima violazione, oltre che in caso di comportamenti indisciplinati che abbiano avuto una sanzione nei dodici mesi precedenti.

<sup>17</sup>

"1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati." (DPR, art.4, comma 1)

<sup>18</sup>

La graduazione delle sanzioni deve essere sufficientemente precisa per dare la massima certezza possibile all'azione punitiva.

<sup>19</sup>

"Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni" (DPR, art. 4, comma 7).

<sup>20</sup>

*Contrariamente al passato l'allontanamento dalle lezioni non può superare i 15 giorni salvo il caso di reati penali.*

"L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo". (DPR, art.4, comma 9).

10. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a cinque giorni o ad altra sanzione corrispondente perde il diritto all'esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza, salvo diversa disposizione di legge.
11. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e dei servizi sociali competenti<sup>21</sup>.
12. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia, all'insegnante coordinatore e ai delegati degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza dell'alunno.
13. Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe può comunicare alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell'alunno.

### **Art.3** (organi competenti)

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell'articolo precedente.
2. Il Dirigente scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola<sup>22</sup>.
3. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola<sup>23</sup>.
4. La giunta esecutiva del Consiglio d'istituto è competente esclusivamente per la sanzione relativa a fatti gravissimi che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
5. Gli organi competenti deliberano, dopo aver preventivamente sentito lo studente interessato a propria discolpa. Lo studente può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso<sup>24</sup>.
6. Contro le decisioni degli organi competenti, che prevedono l'allontanamento dalla scuola, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione al provveditore agli studi<sup>25</sup>.

21

"Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola". (DPR, art.4, comma 10).

22

*Ciò non toglie che il Preside non possa proporre al Consiglio di classe tutte le altre sanzioni.*

23

"Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale". (DPR, art.4, comma 6). Rimane come nella precedente normativa (art.328, comma 2) la competenza del consiglio di classe per le sanzioni sospensive da 5 a 15 giorni. Poiché però il DPR prevede un organo collegiale per tutte le sanzioni sospensive anche inferiori a 5 giorni, tanto vale farlo coincidere con lo stesso consiglio di classe, invece di costituire un altro organo disciplinare.

24

"La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto". (DPR, art.4, comma 3).

25

"Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297". (DPR, art.5, comma 1).

*Il testo dei commi citati è il seguente: Art. 328 (Sanzioni disciplinari). -2.La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni prevista dall'art. 19, lettera d), del vigente regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientra nella competenza del Consiglio di classe. -4.Contro le decisioni dei consigli di classe e della giunta esecutiva è ammesso ricorso, entro*

7. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni<sup>26</sup>.
8. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto<sup>27</sup>.
9. Le riunioni degli organi competenti sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di istituto eccetto quando siano in discussione argomenti concernenti le persone. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.

#### **Art.4**

##### *(consiglio di garanzia)*

1. Il Consiglio di Istituto nomina un consiglio di garanzia composto da tre insegnanti, due studenti e due genitori e relativi membri supplenti. Il Consiglio di garanzia elegge nel suo seno il Presidente ed il segretario con voto segreto. Nelle convocazioni si dovrà tenere conto di eventuali incompatibilità.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni ( un anno per la componente studentesca). Nel caso di decadenza dei componenti, il Consiglio d'Istituto provvede alla nomina dei nuovi membri.
3. Al Consiglio di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che non comportano l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi al ricorso.
4. Il consiglio di garanzia decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998, n.249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
5. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al consiglio di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

#### **Art.5**

##### *(norma finale)*

1. Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola. Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti, comunque, sentito il parere del collegio dei docenti.  
Per quanto non previsto, si rinvia agli articoli n. 2046 e n. 2055 del Codice Civile e alle norme di legge vigenti.
2. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, con la consegna materiale del documento.

---

trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno".

<sup>26</sup>

<sup>27</sup> "Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni". (DPR, art.4, comma 11).

*Il comma risponde al criterio della tempestività della sanzione.*

## TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

	<b>Mancanze disciplinari</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Organo competente</b>	<b>Note</b>
<b>A</b>	Numerose assenze e ritardi; condotta scorretta verso compagni, insegnanti e personale; disturbo durante le lezioni; assenze non giustificate.	Richiamo scritto su registro di classe	Docente; Dirigente scolastico	Avviso alla famiglia
<b>B</b>	Assenze e ritardi reiterati; condotta scorretta verso compagni, insegnanti e personale; disturbo continuato delle lezioni; violazioni delle norme di sicurezza; atteggiamento e abbigliamento indecente; turpiloquio; ingiurie e offese a compagni, insegnanti e personale; danneggiamento volontario. (infrazioni al divieto di fumare)	Richiamo scritto (in presenza di casi gravi o reiterati allontanamento dalla scuola da 1 a 3 gg.); ripristino del danno e/o rimborso	Docente; Dirigente scolastico; Consiglio di classe (per allontanamento)	Avviso alla famiglia; convocazione della famiglia (per allontanamento)
<b>C</b>	Gravi scorrettezze verso compagni, insegnanti, personale; disturbo continuato durante le lezioni; gravi ingiurie e offese a compagni, insegnanti e personale; danneggiamento volontario di oggetti di valore; molestie continuate; violazioni gravi delle norme di sicurezza e della privacy.	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni; ripristino del danno e/o rimborso	Consiglio di classe	Convocazione della famiglia
<b>D</b>	Recidiva delle mancanze di cui ai punti precedenti; ricorso a vie di fatto e atti di violenza verso compagni, insegnanti e personale.	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Consiglio di classe	Convocazione della famiglia
<b>E</b>	Recidiva dei comportamenti precedenti; violenza intenzionale; offese gravi alla dignità della persona; uso o spaccio di sostanze psicotrope; atti e molestie anche di carattere sessuale; mancanza che prevede denuncia penale.	Allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni; trasferimento ad altra scuola; allontanamento dalla comunità fino al termine dell'anno scolastico; esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio di classe; Consiglio Istituto	Convocazione consiglio di classe e famiglia; denuncia ad autorità giudiziaria; intervento dei servizi sociali


### Note:

- 1) Tutte le sanzioni, ad eccezione di quelle previste al punto E, possono essere sostituite da attività di volontariato o di servizio all'interno dell'istituzione scolastica, concordate con il coordinatore di classe.
- 2) L'allontanamento dalle lezioni (sospensione) può prevedere l'obbligo di frequenza solo se non superiore a tre giorni.
- 3) Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- 4) Le sanzioni relative al punto E possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi relativi alla responsabilità disciplinare dello studente.
- 5) L'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono previste ai sensi del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009.

## SCHEMA DELLA PROCEDURA DISCIPLINARE e di garanzia di applicazione del DPR 249/98

**ORGANI COMPETENTI  
AD INFLIGGERE SANZIONI**

**ORGANI DI  
APPELLO**



## **ORGANO DI GARANZIA**

1. L'organo di garanzia è presieduto dal DS e ne fanno parte, oltre al DS stesso, un docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto degli studenti e un rappresentante eletto dei genitori, per un totale di quattro membri.
2. I rappresentanti degli studenti e dei genitori sono eletti ogni tre anni (salvo casi di surroga) rispettivamente dall'assemblea degli studenti e dei genitori in occasione del rinnovo del Consiglio di Istituto. In caso di incompatibilità ( per es. per sanzione irrogata dallo stesso soggetto facente parte dell'O.d.G.) o di dovere di astensione ( per es. in caso di studente sanzionato o suo genitore facenti parte dell'O.d.G.) si prevede il ricorso a membri supplenti, che vengono nominati tra i primi dei non eletti in occasione delle elezioni di cui sopra e che subentrano ai membri titolari nei casi eccezionali sopra menzionati.
3. In ogni convocazione l'Organo di Garanzia deve risultare perfetto, pertanto le sue deliberazioni sono valide solo in presenza di tutti i componenti.
4. In occasione di votazioni da parte dell' O.d.G. non è possibile astenersi. Nel conteggio dei voti, in caso di parità il voto del DS ha valore doppio.